

REGIONE LAZIO**REGIONE
LAZIO**

Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. U00295 del 27 LUG. 2018

Proposta n. 10987 del 05/07/2018

Oggetto:

accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. di trattamenti in regime non residenziale presso il presidio sanitario denominato "C.R.C. Balbuzie S.r.l." sito in viale Beethoven, 56, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. (P.IVA 06936541009) sede legale in viale Europa, 97, Roma

EstensorePETRUCCI MARIA ANTONIETTA**Responsabile del Procedimento**PETRUCCI MARIA ANTONIETTA**Il Direttore Regionale**R. BOTTI

OGGETTO: accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. di trattamenti in regime non residenziale presso il presidio sanitario denominato "C.R.C. Balbuzie S.r.l." sito in viale Beethoven, 56, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. (P.IVA 06936541009) sede legale in viale Europa, 97, Roma

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'art. 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
- la Delibera di Giunta Regionale 12 febbraio 2007 n. 66;
- la Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149 recante: "Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione Piano di Rientro";
- l'art. 1, comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" così come modificato ed integrato dai decreti del Commissario ad acta n. 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22.02.2017 recante: Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale";

VISTI

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: "Modifica al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;
- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
 - la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
 - l'atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell'Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell'Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- La Legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2012, n. 502 e smi concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”;
- il DPCM 29.11.2001 concernente “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza”;
- La Legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10 agosto 2010. N. 3 Assestamento di bilancio annuale e pluriennale ;
- la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 2 commi 13-17)
- Il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali” e ss.mm.ii.

VISTI per quanto riguarda le norme di settore:

- DPCA n. U00039 del 20 marzo 2012 concernente: “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”. che ha provveduto alla ridefinizione ed al riordino dell’offerta assistenziale a persone non autosufficienti anche anziane ed a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;
- DCA n. U00434 del 24.12. 2012 concernente: “Requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2 del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2 del DPCA n. 8/2011;
- DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: “attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l’attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;
- DPCA n. U00159 del 13 maggio 2016 recante: “Approvazione del documento “Riorganizzazione dei percorsi riabilitativi in ambito ospedaliero e territoriale”;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- DPCA n. U00469/07.11.2017 recante: *“Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D.Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”*
- Decreto dirigenziale n. G04762/12.04.2017 di definizione delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G10895/01.08.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe per la riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- Decreto dirigenziale n. G18406 del 22.12.2017 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe;
- Determinazione n. G05097/17.04.2018 di istituzione del gruppo di lavoro per le tariffe;
- DPCA n. U00257/26.06.2018 di differimento dell'entrata in vigore delle tariffe;

PRESO ATTO dei seguenti decreti relativi al presidio sanitario denominato “C.R.C. Balbuzie S.r.l.” sito in viale Beethoven, 56, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. (P.IVA 06936541009) sede legale in viale Europa, 97, Roma:

DPCA n. U00324/26.10.2016 che ha disposto per presidio la seguente configurazione:
autorizzazione

- n. 185 trattamenti ambulatoriali/giornalieri
- n. 160 trattamenti extramurali/giornalieri
- n. 30 trattamenti domiciliari/giornalieri

accreditamento istituzionale

- n. 140 trattamenti in regime ambulatoriale, a fronte di n. 185 autorizzati (-45)
- n. 10 trattamenti extramurali, a fronte di n. 160 autorizzati (-150)
- n. 20 trattamenti domiciliari, a fronte di n. 30 autorizzati (-10)

DPCA n. U00542/13.12.2017 che ha previsto la seguente configurazione
autorizzazione

- n. 301 trattamenti ambulatoriali/giornalieri
- n. 160 trattamenti extramurali/giornalieri
- n. 30 trattamenti domiciliari/giornalieri

accreditamento istituzionale

- n. 140 trattamenti in regime ambulatoriale,
- n. 10 trattamenti extramurali,
- n. 20 trattamenti domiciliari,

PREMESSO che

con nota prot. n. 593/17 (pervenuta in data 27.12.2017 prot. n. 656916) la Società CRC Balbuzie ha presentato istanza di ampliamento dell'accREDITamento per tutti i trattamenti autorizzati e non accREDITati con i citati provvedimenti;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

con nota prot. n. U029935/18.01.2018 copia della documentazione è stata trasmessa alla Asl Roma 2 al fine di valutare la funzionalità rispetto al fabbisogno di assistenza territoriale per i trattamenti in regime non residenziale ed, in caso positivo, accertare il possesso da parte del centro dei requisiti ulteriori di accreditamento dei seguenti trattamenti:

- n. 45 trattamenti/die ambulatoriali
- n. 150 trattamenti/die extramurali
- n. 10 trattamenti/die domiciliari

nonché degli ulteriori n. 116 trattamenti autorizzati con il DPCA n. 542/2017

PRESO ATTO della nota 0106652/28.06.2018 (assunta al prot. n. 390933/02.07.2018) con la quale la Asl Roma 2 ha trasmesso la relazione svolta dalla UOC Valutazione strutture accreditate della medesima Asl in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento per il presidio sanitario denominato "C.R.C. Balbuzie S.r.l." sito in viale Beethoven, 56, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. sede legale in viale Europa, 97, Roma, nonché della relazione medesima prot. n.0106089/2018 della UOC Valutazione strutture accreditate della Asl medesima;

VISTA la nota prot. n. 184316/10.11.2017 della Asl Roma 2;

VISTA la nota prot. n. 0024067/08.02.2018 della Asl Roma 2;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra esposto a) rilasciare l'accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. al presidio sanitario denominato "C.R.C. Balbuzie S.r.l." sito in viale Beethoven, 56, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. (P.IVA 06936541009) sede legale in viale Europa, 97, per tutti i trattamenti autorizzati, come specificati dalla nota regionale prot.n.29935/2018;

rinvia all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

TENUTO CONTO altresì che

- l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: " nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
- l'Azienda Asl competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche;
- l'Azienda è deputata ai sensi del DPCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti non residenziali;

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

- l'accreditamento rilasciato con il presente provvedimento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) rilasciare l'accreditamento ex art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. al presidio sanitario denominato "C.R.C. Balbuzie S.r.l." sito in viale Beethoven, 56, nel comprensorio della Asl Roma 2, gestito dalla Società C.R.C. Balbuzie S.r.l. (P.IVA 06936541009) sede legale in viale Europa, 97, per tutti i trattamenti autorizzati, come specificati dalla nota regionale prot.n.29935/2018;

2) la configurazione del presidio pertanto è la seguente:
autorizzazione

- n. 301 trattamenti/die ambulatoriali
- n. 160 trattamenti/die extramurali
- n. 30 trattamenti/die domiciliari

accreditamento

- n. 301 trattamenti/die ambulatoriali, di cui n. 161 ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 con il presente provvedimento;
- n. 160 trattamenti/die extramurali, di cui n. 150 ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 con il presente provvedimento;
- n. 30 trattamenti domiciliari/die, di cui n. 10 ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 D.Lgs. n. 502/1992 con il presente provvedimento;

3) rinviare all'accordo ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 la regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti nell'ambito dei LEA, secondo il valore di prossimità e nei limiti della capacità autorizzativa;

4) l'Azienda è deputata ai sensi del DPCA n. U00159/2016 alla regolamentazione dell'offerta massima dei trattamenti non residenziali;

5) l'accreditamento viene rilasciato in via provvisoria secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: *" nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso "*;

6) l'Azienda Asl competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

7) la qualità di soggetto accreditato, infatti, non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Capo III - Capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione e Capo III "*Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale*" della L.R. 4/2003 e s.m.i. ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal Capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

Il presente provvedimento è notificato alla Società CRC Balbuzie (pec: crc.balbuzie@pec.it) alla Asl Roma 2 nonché al Municipio ove ha sede la struttura.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

